

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4491

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **MINARDO**

Istituzione di presìdi sanitari speciali per l'assistenza e il controllo sanitario dei migranti

*Presentata il 15 maggio 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I continui sbarchi di migranti nei porti italiani ci pongono di fronte a problematiche di natura sanitaria che vanno costantemente monitorate e risolte nel migliore dei modi. Per questo si propone l'istituzione di presìdi sanitari speciali presso tutte le regioni oggetto di sbarchi e, in particolare, presso i porti della regione Sicilia (Pozzallo e Augusta), dove personale specializzato si occuperà di effettuare una diagnosi sugli eventuali casi di malattie che possono diffondersi nel territorio del nostro Paese. Da anni, ormai, alcune regioni sono teatro, come detto, di sbarchi di migranti che per ragioni diverse fuggono dai Paesi di origine e giungono con grande frequenza sul territorio italiano. Di queste persone sotto il profilo sanitario non si conosce assolutamente nulla. Pertanto, oltre ad aiutarli e a fornire i primi soccorsi alle persone più deboli, è necessario monitorare e valutare la possibilità che i migranti siano portatori di eventuali

malattie infettive che possano in qualche modo incidere sulla salute di tutti i cittadini.

Perciò è necessario istituire presìdi sanitari speciali che, in collegamento con la rete ospedaliera regionale, effettuino una prima valutazione sui rischi per la salute derivanti da eventuali diffusioni di malattie che possano compromettere la salute della cittadinanza. Ciò non costituisce un fenomeno da sottovalutare ma da seguire con la massima attenzione proprio per evitare il rischio che si diffondano malattie infettive tra la popolazione. I presìdi sanitari speciali, in cui opera personale qualificato e professionalmente idoneo a seguire da vicino le persone che giungono sul nostro territorio, operano secondo parametri stabiliti dalle aziende sanitarie locali, che provvedono alla loro attivazione, organizzazione e funzionamento.

Lo Stato contribuisce a erogare le risorse economiche necessarie per il loro funzionamento.

Le regioni, in ogni caso, intervengono per quanto riguarda gli organici dei presidi sanitari speciali, che devono essere formati professionalmente e in grado di apprestare immediate cure e di valutare i potenziali

rischi derivanti da eventuali malattie contagiose.

Si tratta, pertanto, di una proposta di legge che, se approvata, soddisferà in modo più certo e sicuro le esigenze degli operatori sanitari impiegati in un compito spesso difficile e fornirà al contempo le risposte che la popolazione si attende.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Lo Stato, ai sensi della presente legge e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, svolge un'attività di monitoraggio sugli eventuali rischi per la salute dei cittadini derivanti dall'afflusso di migranti nel territorio nazionale.

### ART. 2.

1. Al fine di cui all'articolo 1, le regioni provvedono all'istituzione di presidi sanitari speciali per l'assistenza e il controllo sanitario dei migranti, di seguito denominati « presidi sanitari speciali ».

2. I presidi sanitari speciali sono dotati di adeguati mezzi di trasporto e di collegamento, nonché di personale sanitario, infermieristico, tecnico e ausiliario incaricato di effettuare la diagnosi iniziale sui migranti e, se necessario, il trattamento di urgenza e il trasporto al presidio ospedaliero ritenuto idoneo ai fini della diagnosi definitiva e della relativa terapia.

### ART. 3.

1. I presidi sanitari speciali effettuano i controlli sanitari in base alle indicazioni fornite dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio.

2. Agli adempimenti necessari per l'attivazione, l'organizzazione e la gestione dei presidi sanitari speciali provvedono le aziende sanitarie locali competenti per territorio.

### ART. 4.

1. Le variazioni degli organici del personale addetto ai presidi sanitari speciali devono essere sottoposte alla preventiva approvazione delle giunte regionali compe-

tenti per territorio, su proposta dell'assessore regionale alla salute.

ART. 5.

1. Le giunte regionali competenti per territorio possono disporre il trasferimento dei mezzi strumentali da un presidio sanitario speciale a un altro situato nella stessa regione qualora le esigenze funzionali di tale servizio lo richiedano.

ART. 6.

1. Al fine di garantire l'uniformità delle prestazioni dei servizi sanitari speciali, le giunte regionali competenti per territorio stabiliscono i requisiti che devono essere posseduti dal personale e dalle ambulanze adibiti ai servizi, nonché le caratteristiche dei mezzi strumentali e terapeutici dei medesimi servizi.

ART. 7.

1. Lo Stato provvede a erogare alle regioni le risorse economiche necessarie per l'istituzione dei presidi sanitari speciali.

